

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1227)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 maggio 1970
(V. Stampato n. 2474)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 maggio 1970*

Delegazione al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia e indulto

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Amnistia particolare)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamità naturali:

a) reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di re-

clusione, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

b) reati previsti dagli articoli 338 — limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo —; 419, limitatamente al reato di devastazione; e 423 del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66;

d) reato previsto dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;

e) reati previsti dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, limitatamente alle ipotesi di porto illegale di armi o parti di esse, o di munizioni;

f) reati previsti dagli articoli 302 e 303 del codice penale allorchè l'istigazione o la apologia, in essi considerata, si riferisca ad un delitto nei riguardi del quale è applicabile il presente provvedimento di amnistia.

Il Presidente della Repubblica è inoltre delegato a concedere amnistia:

a) per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate lesioni personali ai sensi del capoverso dell'articolo 583 del codice penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice penale;

b) per il reato di cui all'articolo 305 del codice penale, determinato dai medesimi motivi.

Art. 2.

(Amnistia per reati in materia tributaria)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

1) per reati punibili soltanto con la pena dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti dalle leggi sulle dogane, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione;

2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila previsti

dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi — limitatamente ai sali —, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

3) per i reati punibili con una pena detentiva non superiore nel massimo a 6 mesi, oppure con la multa non superiore a lire 2.250.000 sola o congiunta alla pena detentiva sopra menzionata, dalle leggi sulle dogane e, limitatamente ai tabacchi, anche sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

L'amnistia è estesa ai reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata quando siano connessi a quelli di contrabbando indicati dal precedente comma, e nei limiti in esso stabiliti.

Art. 3.

(Indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio)

Fuori dei casi previsti dal precedente articolo, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

1) nella misura non superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati previsti dalle seguenti leggi: sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, nonchè, salvo quanto previsto al successivo n. 2), sulle dogane e sul monopolio dei sali e tabacchi;

2) nella misura non superiore a mesi 6 di reclusione e a lire 2.250.000 di multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, per i reati previsti e puniti dalle leggi sulle dogane e, limitatamente ai tabacchi, anche sul monopolio dei sali e tabacchi;

3) nella misura non superiore alla metà per le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, fer-

mo restando l'obbligo del pagamento del diritto o del tributo evasi e degli interessi di mora nei termini indicati nell'articolo 4 della presente legge.

L'indulto è esteso alle pene per i reati previsti dalle leggi sull'imposta generale sulla entrata quando siano connessi a quelli indicati nel comma precedente e nei limiti in esso stabiliti.

Art. 4.

(Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per i reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati indicati negli articoli 2 e 3 siano subordinati alle seguenti altre condizioni:

1) che, trattandosi di omissioni di adempimenti o di formalità, previsti dalle singole leggi tributarie, si ottemperi agli adempimenti ed alle formalità omessi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica;

2) che, trattandosi di mancato pagamento di diritti o tributi evasi:

a) si effettui il pagamento dei diritti o dei tributi stessi e dei relativi interessi di mora nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata, ancorchè non sia intervenuto il provvedimento di confisca;

b) il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva superiore ad un mese per uno dei reati previsti dalle leggi sulle dogane, sulle imposte di fabbricazione e di monopolio.

Il Presidente della Repubblica è, altresì, delegato a stabilire che i tributi, i diritti, le maggiorazioni e gli interessi di mora, corrisposti per beneficiare dell'amnistia e dell'indulto per i reati in materia tributaria, non sono in nessun caso ripetibili.

Art. 5.

(Amnistia generale)

Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 2 e 4, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per ogni reato non finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

b) per i delitti, sia consumati che tentati, di furto, truffa, appropriazione indebita aggravati, ancorchè concorrano più circostanze aggravanti, anche speciali; per il delitto di ricettazione, semplice od aggravata, quando ricorra l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale nonchè per il delitto di appropriazione indebita aggravata derivante da controversie agrarie;

c) per il delitto di cui all'articolo 314 del codice penale, quando, esclusa la ipotesi di appropriazione, risulti che la distrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalità non estranee a quelle della pubblica amministrazione;

d) per il delitto di diffamazione col mezzo della stampa, anche se consistente nella attribuzione di un fatto determinato, salvo le ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 596, numeri 1, 2 e 3, del codice penale;

e) per ogni reato, non finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso da minore degli anni diciotto o da chi aveva superato gli anni settanta.

L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 371, 372, 388, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 530 del codice penale, 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, nonchè al reato previsto dall'articolo 515 del codice penale se, per quest'ultimo reato, non ricorre l'applicazione dell'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del codice penale.

Per i reati previsti dall'articolo 528 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, non si tiene conto dell'esclusione stabilita nel precedente capoverso se il fatto è commesso nel normale svolgimento della propria attività da chi professionalmente e a seguito di regolare autorizzazione esercita la distribuzione o la vendita di libri o di stampa periodica per la cui pubblicazione e diffusione siano state rispettate tutte le disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 6.

(Indulto)

Salvo quanto disposto nei precedenti articoli 3 e 4, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, per ogni reato non finanziario, nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per i reati previsti dal codice militare di pace, se commessi per obiezione di coscienza.

L'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti e di coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più precedenti condanne sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre tre anni di reclusione.

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

a) delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione;

b) dei reati estinti, alla data di entrata in vigore del decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;

c) delle pene estinguibili per effetto di precedenti amnistie.

L'indulto è ridotto alla metà nel caso di condanna per i reati previsti dagli articoli

314 e 315 e dagli articoli 317, 319, primo, secondo e terzo comma, 320, secondo e terzo comma, 321, 322, secondo comma, 422, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 528, 575, 576, 577, 628, 629, 630, del codice penale, nonchè dagli articoli 5, 6, escluse le condanne per impiego e detenzione per uso personale, e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041; nei confronti, altresì, delle condanne per il reato previsto dall'articolo 589 del codice penale quando è connesso con i reati previsti dagli articoli 593 dello stesso codice penale e 133 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

L'indulto è ridotto alla metà per il reato di bancarotta fraudolenta quando abbia provocato grave danno sociale.

L'indulto non si applica per i reati previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Nei casi di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva ai sensi dell'articolo 136 del codice penale, l'indulto si applica sulla pena detentiva risultante dalla conversione.

Art. 7.

(Indulto per le pene accessorie)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per tutte le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne, alle quali è applicabile l'indulto di cui all'articolo precedente.

Art. 8.

(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia).

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione e dalla recidiva;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo casi di prevalenza o equivalenza preveduti dall'articolo 69, secondo e terzo comma, del codice penale;

d) per i soli reati di cui al precedente articolo 1 non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dal concorso di circostanze aggravanti, che non siano più di tre, anche se queste determinano la pena in maniera autonoma, salvo nei casi di lesioni personali gravissime di cui al capoverso dell'articolo 583 del codice penale e di morte come conseguenza di altro delitto di cui agli articoli 586 e 588 del codice penale;

e) si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dall'età.

Art. 9.

*(Condizione soggettiva
per l'applicazione dell'amnistia
e dell'indulto).*

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica e che l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, nè a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, si trovino sottoposti a misure definitive di prevenzione, esclusi la diffida e il rimpatrio con foglio di via obbligatorio e la sorveglianza speciale, a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonchè della legge 31 maggio 1965, n. 575.

L'amnistia inoltre non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più precedenti condanne sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi complessivamente per oltre tre anni di reclusione. Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

a) delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione;

b) dei reati estinti, alla data di entrata in vigore del decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;

c) delle pene estinguibili per effetto di precedenti amnistie;

d) delle condanne per reati militari di diserzione e renitenza alla leva commessi dall'8 settembre 1943 al 9 maggio 1945.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dai commi precedenti.

Art. 10.

(Revoca dell'indulto).

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

Art. 11.

(Termine di efficacia dei benefici).

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970.

Art. 12.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.